

COMUNE DI ARSIERO

PROVINCIA DI VICENZA

C.A.P. 36011



***** R E G O L A M E N T O *****
***** ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE *****

.....
APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 41 DEL
27.06.1996
.....

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI C.C. N. 41 DEL 27.06.1996

IL SEGRETARIO COMUNALE
(dr. Rolando Dalla Riva)



R E G O L A M E N T O
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI

Art. 1
CONTENUTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, in attuazione dei principi fissati dall'art. 6 della Legge 8 giugno 1990, n. 142, e delle norme fondamentali stabilite dallo Statuto, disciplina l'organizzazione e il funzionamento degli istituti di partecipazione popolare del Comune di Arsiero, e i rapporti tra essi e l'Amministrazione Comunale.

Art. 2
FINALITA'

1. Il Comune di Arsiero riconosce, valorizza e promuove il concorso diretto della comunità all'esercizio delle funzioni degli organi della civica amministrazione.

2. Per assicurare la partecipazione di tutti i cittadini alle scelte politico-amministrative locali il Comune:

- a) valorizza le libere forme associative;
- b) prevede forme di consultazione delle associazioni;
- c) pone in essere forme di consultazione dei cittadini, mediante questionari, assemblee pubbliche e referendum consultivi;
- d) riconosce il diritto dei cittadini singoli e associati di rivolgere all'Amministrazione istanze, petizioni e proposte riguardanti la tutela di interessi collettivi e di ottenere risposta in tempi certi.

TITOLO II
LA VALORIZZAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI

CAPO I
IL RICONOSCIMENTO DELLE ASSOCIAZIONI

Art. 3
INTERVENTI A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONISMO

1. Il Comune valorizza le autonome forme associative e di cooperazione tra i cittadini mediante:

- a) l'accesso alla documentazione di cui è in possesso l'Amministrazione, l'adozione di idonee forme di consultazione nel procedimento di formazione degli atti generali, apporti di natura tecnico-professionale e organizzativa;
- b) la concessione in uso di sedi e attrezzature nonché forme di incentivazione economico-finanziaria nei modi stabiliti dalla legge e dal regolamento per la concessione di sovvenzioni,

contributi, sussidi ed ausili finanziari, e l'attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati.

2. Il Comune può affidare a libere associazioni la gestione di strutture, servizi pubblici o di iniziative di interesse pubblico, previa stipula di idonea convenzione.

Art. 4

ALBO DELLE ASSOCIAZIONI

1. Viene istituito l'albo comunale delle associazioni, suddiviso in due sezioni, ove vengono iscritti a domanda gli organismi associativi operanti nel territorio. Nella prima sezione vengono registrate le associazioni rappresentative di interessi economico-patrimoniali, professionali e di categoria; nella seconda quelle a prevalente finalità sociale (cultura-istruzione-sport-volontariato).

2. Per l'iscrizione all'albo le associazioni devono presentare un proprio statuto o atto costitutivo da cui risultino:

- a) eleggibilità delle cariche;
- b) volontarietà dell'adesione e del recesso dei membri;
- c) ordinamento interno a base democratica;
- d) compatibilità dello scopo sociale con le finalità generali e gli obiettivi stabiliti dallo Statuto comunale.

3. L'iscrizione all'albo è condizione necessaria perchè il Comune possa attivare gli interventi previsti all'art. 3 del presente regolamento.

4. I partiti e i gruppi politici non sono iscritti all'albo; agli stessi può comunque essere concesso l'uso di locali per lo svolgimento della loro attività.

Art. 5

MODALITA' DI ISCRIZIONE

1. La domanda di iscrizione all'albo delle associazioni va effettuata su apposito modulo approvato dalla Giunta comunale, disponibile presso l'ufficio affari sociali del Comune, e deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- copia dell'atto costitutivo o dello statuto sociale o l'accordo scritto tra le parti costitutivo dell'associazione da cui risultino espressamente lo scopo, l'organizzazione e l'assenza del fine di lucro;
- elenco delle cariche sociali e relativi nominativi;
- indicazione del numero dei soci;
- programma delle attività previste per l'anno in corso;
- relazione sull'attività svolta nell'anno precedente;
- gli altri documenti richiesti dal modulo.

2. La relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, il programma per l'anno in corso, e la certificazione del numero dei soci vanno aggiornati entro il 31 marzo di ogni anno.

3. Le eventuali modifiche dello statuto e delle cariche sociali vanno comunicate entro 30 giorni.

4. Decorsi inutilmente tali termini, l'iscrizione all'albo è sospesa, fino all'adempimento da parte dell'associazione. La sospensione per due anni consecutivi determina la cancellazione dall'albo.

5. L'iscrizione all'albo, previa istruttoria delle domande pervenute effettuata a cura della Segreteria del Comune, è disposta con deliberazione di Giunta.

6. L'eventuale esclusione può essere disposta con deliberazione motivata solo in caso di carenza di requisiti di cui all'articolo 4 (comma 2) del presente regolamento.

7. Ai richiedenti va comunicato l'esito della domanda entro 30 giorni dall'adozione della deliberazione.

8. Nell'ipotesi di non accoglimento dell'istanza di iscrizione all'albo, l'associazione interessata potrà presentare ricorso:

- in opposizione, alla Giunta stessa, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di esclusione;
- giurisdizionale, nei termini di legge.

Art. 6 PUBBLICAZIONE DELL'ALBO

1. L'albo delle associazioni è depositato presso la Segreteria comunale.

2. L'albo è pubblico e può essere consultato da chiunque, secondo le norme del regolamento comunale sul diritto di accesso agli atti e ai documenti amministrativi.

Art. 7 CONCESSIONE DI SEDI, ATTREZZATURE, INCENTIVI ECONOMICI

1. Esclusivamente le associazioni iscritte all'albo comunale possono ottenere i benefici di cui all'art. 3, primo comma, lettera b), del presente regolamento.

2. Trovano applicazione, in tale caso, le norme di cui al regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati.

3. Le associazioni interessate dovranno pertanto presentare istanze al Comune, dichiarando la propria iscrizione all'albo comunale, indicando la generalità della persona cui devono essere intestati i mandati di pagamento del Comune, persona che assume tutte le responsabilità del caso in solido con l'associazione medesima.

4. La concessione in comodato o in uso di immobili, locali o attrezzature, deve essere preceduta da apposita convenzione.

5. La destinazione dei contributi erogati è sottoposta a controllo da parte del Comune sull'effettiva destinazione della somma erogata.

Art. 8
GESTIONE DI INIZIATIVE
O SERVIZI PUBBLICI

1. Secondo i principi dettati dallo Statuto, il Comune può affidare alle associazioni iscritte all'albo la gestione di strutture, servizi o iniziative di interesse pubblico mediante convenzione.

2. La convenzione dovrà stabilire lo scopo, le modalità e la durata delle prestazioni rese, il corrispettivo economico erogato dal Comune a titolo di rimborso delle spese, le modalità del controllo, le garanzie assicurative degli operatori, i reciproci obblighi e garanzie.

Art. 9
COLLABORAZIONE
CON GLI ORGANI DEL COMUNE

1. Le associazioni iscritte all'albo hanno diritto:
- a) ad accedere alle informazioni, agli atti e ai documenti in possesso dell'Amministrazione Comunale non dichiarati riservati ai sensi di legge, e ad ottenerne copia;
 - b) ad utilizzare gli istituti di consultazione popolare previsti al titolo IV del presente regolamento secondo le modalità ivi specificatamente previste;
 - c) di chiedere audizioni presso le commissioni consiliari permanenti, sugli argomenti sottoposti al loro esame inerente all'attività dell'associazione.

CAPO II
LA CONSULTA DELL'ASSOCIAZIONISMO

Art. 10
ISTITUZIONE DELLA CONSULTA

1. Allo scopo di rendere efficace la partecipazione del libero associazionismo all'azione amministrativa e di consentire l'interscambio di esperienze e il coordinamento tra le associazioni può essere costituita la consulta delle associazioni di cui fanno parte le associazioni iscritte all'albo comunale.

2. La consulta potrà dotarsi di un regolamento per il funzionamento degli organi di cui al successivo articolo con la possibilità di organizzare i lavori per sezioni tematiche.

Art. 11
ORGANI

1. Sono organi della consulta:
- a) l'assemblea;
 - b) il comitato di coordinamento;

c) il presidente.

2. Al fine di agevolare la costituzione della consulta, il sindaco può inviare a ciascuna associazione avente diritto copia dell'invito della prima convocazione, con la richiesta di designazione di un rappresentante in seno all'assemblea costitutiva.

Art. 12 ATTIVITA' DELLA CONSULTA

1. La consulta rappresenta le istanze e le attese del mondo associativo arsiere nei confronti dell'amministrazione comunale.

2. Ha altresì funzioni di studio, di approfondimento e di proposta in ordine all'attività amministrativa che investe il mondo delle associazioni.

3. Utilizza gli strumenti di collaborazione previsti dall'articolo 9 del presente regolamento.

4. Il sindaco può richiedere il parere della consulta prima dell'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio comunale di atti fondamentali che incidono sugli interessi delle associazioni. Il parere deve essere fornito per iscritto entro 20 giorni dalla richiesta. Lo stesso può essere assunto anche mediante audizione del comitato di coordinamento.

TITOLO III ISTANZE, PETIZIONI, PROPOSTE

Art. 13 ISTANZE

1. I cittadini, singoli o associati, possono rivolgere al Comune istanze per l'inizio di un procedimento amministrativo concernente interessi collettivi.

2. Solo effettivi interessi collettivi, in materia di competenza comunale, possono essere oggetto di istanza.

3. Nell'istanza è indicato il recapito del soggetto cui va inoltrata la risposta dell'Amministrazione, nel caso di pluralità di firmatari la risposta verrà inviata al primo firmatario.

4. La segreteria, presso la quale dovrà essere presentata l'istanza rilascerà ricevuta e provvederà a trasmettere l'istanza al Sindaco per l'esame da parte dei competenti uffici nei termini previsti dallo Statuto.

5. Le istanze e le relative risposte sono conservate in copia presso la segreteria, e sono accessibili ai sensi della Legge n. 241/90.

Art. 14 PETIZIONI

1. La petizione consiste in una manifestazione di opinione, invito, voto o denuncia, sottoscritta da almeno trenta cittadini

residenti o almeno tre associazioni iscritte all'albo e diretta ad esporre comuni necessità per la migliore tutela di interessi collettivi.

2. Il Sindaco, cui la petizione è rivolta, sottopone la questione al competente organo dell'Amministrazione, che procede al suo esame e predispone le modalità di intervento del Comune.

3. Dell'esito dell'istruttoria viene informato nei termini stabiliti dallo Statuto il soggetto primo firmatario della petizione.

4. Alle petizioni si applicano i commi 4 e 5 dell'articolo precedente.

Art. 15 PROPOSTE

1. I cittadini, singoli o associati, possono presentare proposte finalizzate alla migliore tutela degli interessi collettivi.

2. La proposta deve essere accompagnata da una relazione che ne illustri il contenuto e la finalità.

3. La proposta è rivolta al Sindaco e deve contenere l'indicazione di uno o più rappresentanti che devono essere uditi prima e nel corso della fase istruttoria dai competenti uffici.

4. Alle proposte si applicano i commi 4 e 5 dell'articolo 13.

TITOLO IV LA CONSULTAZIONE DEI CITTADINI

CAPO I ISTITUTI DI CONSULTAZIONE

Art. 16 ISTITUTI DI CONSULTAZIONE POPOLARE

1. In attuazione dello Statuto, il Comune di Arsiero garantisce la consultazione dei cittadini singoli e associati mediante i seguenti istituti:

- a) assemblee pubbliche;
- b) formulazione di questionari, sondaggi di opinione ovvero verifiche a campione rivolte a particolari fasce della popolazione;
- c) referendum consultivi.

CAPO II
FORME
DI CONSULTAZIONE POPOLARE

Art. 17
ASSEMBLEE PUBBLICHE

1. Il Comune promuove assemblee pubbliche finalizzate a migliorare la comunicazione tra la popolazione e Amministratori in ordine a fatti e problemi che investono i diritti e gli interessi della comunità arsierese.

2. Possono essere indette assemblee pubbliche nella fase di predisposizione del bilancio di previsione, del piano regolatore generale, dei piani commerciali e dei piani urbani e del traffico.

3. Assemblee pubbliche possono inoltre avere per oggetto i servizi pubblici (assemblee degli utenti), ovvero problemi economici e sociali di particolare rilievo per la comunità, quali la salvaguardia dell'ambiente e la tutela della salute.

4. Nei casi di consultazione previsti al secondo e terzo comma del presente articolo, l'assemblea è convocata dal Sindaco, che ne stabilisce data, luogo e ordine del giorno e ne dispone pubblicazione all'albo pretorio nonché la pubblicizzazione a mezzo di manifesti, eventuali comunicati stampa, annunci radiofonici e televisivi, e, ove ne ravvisi l'opportunità, lettera d'invito alle associazioni e categorie più direttamente interessate. Copia dell'avviso di convocazione è inviata ai componenti la Giunta, al presidente della commissione consiliare competente e ai capigruppo consiliari.

5. La decisione di indire assemblee pubbliche può essere deliberata anche dal Consiglio Comunale, prima dell'adozione di atti di indirizzo che entrano nella sua sfera di competenze.

6. Nelle materie previste dal presente articolo, assemblee pubbliche possono essere promosse e organizzate da gruppi di cittadini (almeno cinquanta), da associazioni iscritte all'albo (almeno tre). In tali casi i promotori fanno pervenire una lettera sottoscritta di invito al Sindaco almeno quindici giorni prima di quello stabilito per la riunione. Alla riunione partecipa il sindaco o suo delegato.

7. Per l'effettuazione delle assemblee previste al comma precedente, i promotori possono richiedere l'uso di un locale di cui il Comune ha la disponibilità. La Giunta, accertato che la finalità della riunione rientra fra quelle contemplate al presente articolo, verificata la disponibilità del locale richiesto per la data e l'ora prevista, ne autorizza l'uso.

8. Le assemblee pubbliche indette dall'Amministrazione Comunale sono presiedute dal Sindaco o da un Assessore all'uopo delegato.

9. Tutti i cittadini interessati possono partecipare all'assemblea, intervenire nel dibattito, proporre risoluzioni.

10. Dell'attività e dei lavori dell'assemblea può essere redatto verbale a cura di un partecipante nominato da chi presiede l'assemblea e sottoscritto da entrambi. Il verbale, cui vanno

allegate le risoluzioni approvate, è trasmesso al Sindaco ed ai Capigruppo consiliari.

Art. 18

ALTRE FORME DI CONSULTAZIONE

1. Il Consiglio Comunale, durante la fase istruttoria del procedimento relativo all'adozione di atti che interessano specifiche categorie di cittadini, può deliberare forme mirate di consultazione degli interessi.

2. Tali consultazioni possono consistere in sondaggi di opinione, distribuzione e raccolta di questionari, verifiche a campione, rivolte a particolari fasce della popolazione, categorie professionali, utenti di servizi.

3. La deliberazione consiliare, che dispone l'indizione della consultazione, ne determina l'ambito, la metodologia e la disciplina.

CAPO III

IL REFERENDUM CONSULTIVO

Art. 19

NORME GENERALI

1. Secondo quanto previsto dalla legge e disciplinato dallo Statuto, sono ammessi referendum consultivi su questioni di interesse collettivo di esclusiva competenza locale.

2. Non può essere indetto referendum consultivo nelle materie che la normativa statutaria espressamente esclude.

3. Le relative operazioni di voto non possono aver luogo in coincidenza con altre secondo i criteri adottati dallo Statuto. Qualora, per eventi successivi alla indizione, si determini coincidenza di data con altre operazioni elettorali, i referendum comunali sono rinviati di almeno 45 giorni.

Art. 20

INDIZIONE - INIZIATIVA

1. Il referendum consultivo è indetto dal sindaco che ne determina la data sulla base di deliberazione della Giunta comunale, entro il sessantesimo giorno antecedente le operazioni di voto.

2. Possono assumere l'iniziativa referendaria:

- a) il Consiglio Comunale, con deliberazione contenente il quesito referendario;
- b) il 20% dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.

Art. 21
REFERENDUM POPOLARE - AMMISSIBILITA'

1. Almeno venti elettori del Comune possono avviare l'iniziativa referendaria.

2. Allo scopo, essi si costituiscono in comitato promotore, e fanno pervenire al Sindaco il quesito referendario e la designazione di un rappresentante del comitato, con la sottoscrizione di tutti i proponenti.

3. Il segretario comunale, entro quindici giorni dalla presentazione della richiesta, si pronuncia sull'ammissibilità della richiesta sentito il rappresentante del comitato promotore.

4. Il segretario comunale esamina la proposta di referendum sulla base della legge e dello Statuto e può proporre al comitato promotore, per il tramite del suo rappresentante ed entro il termine del comma precedente, la riformulazione del quesito referendario allo scopo di renderlo semplice, chiaro e suscettibile di risposta affermativa o negativa da parte dell'elettore. Entro i successivi dieci giorni, il comitato promotore fa pervenire al segretario del Comune le eventuali modificazioni apportate al quesito referendario.

5. Decorso il termine per la presentazione di eventuali modificazioni, il segretario comunale decide sull'ammissibilità del referendum.

6. Nel caso di ammissibilità, la decisione del segretario comunale è notificata al rappresentante del comitato promotore entro tre giorni per la raccolta delle firme di cui all'articolo seguente.

7. Nel caso che il segretario comunale ritenga il quesito referendario inammissibile formula una relazione sui motivi di inammissibilità al Consiglio comunale. Copia della relazione è notificata entro tre giorni al rappresentante del comitato promotore.

8. Decorso 20 giorni dalla data di deposito della relazione è convocato il Consiglio comunale per la decisione sulla proposta di inammissibilità del referendum. Gli atti relativi alla richiesta di referendum devono essere messi a disposizione dei consiglieri a' termini di regolamento.

9. Il Consiglio comunale delibera sulla proposta di inammissibilità con provvedimento motivato a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

10. La decisione del Consiglio comunale è notificata al rappresentante del comitato promotore entro tre giorni dall'avvenuta esecutività.

11. Nel caso di mancata approvazione della proposta di inammissibilità, si dà corso alla raccolta delle firme previste dall'articolo successivo.

Art. 22
RACCOLTA E AUTENTICA DELLE FIRME

1. La raccolta delle firme dei richiedenti in numero non inferiore al 20% e non superiore al 25% degli iscritti alle

liste elettorali del Comune, è organizzata dal comitato promotore.

2. A tale scopo, il comitato promotore predispone un numero adeguato di moduli recanti all'inizio di ogni pagina l'intestazione: "Comune di Arsiero. Richiesta di referendum comunale" e di seguito il testo completo del quesito referendario.

3. Al di sotto dell'intestazione vanno indicate le generalità dei sottoscrittori, una per ciascuna riga orizzontale, con la seguente sequenza: numero progressivo, cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza, firma.

4. Le firme sono autenticate dal Sindaco, dal Segretario Comunale o da un dipendente comunale incaricato, da un notaio o da un cancelliere o dal Giudice di Pace.

5. I moduli contenenti le firme dei sottoscrittori del referendum vanno depositati presso la Segreteria del Comune improrogabilmente entro il novantesimo giorno successivo a quello della notifica dell'ammissione del quesito referendario.

6. Entro i cinque giorni successivi al deposito, il Segretario sottopone all'ufficio elettorale del Comune i moduli contenenti le sottoscrizioni. L'iscrizione di tutti i firmatari nelle liste elettorali del Comune viene verificata e attestata mediante certificazione collettiva. Gli atti relativi alla raccolta delle firme vengono trasmessi al segretario comunale che entro 10 giorni si pronuncia in ordine al numero e alla regolarità delle sottoscrizioni.

7. Il Sindaco sottopone alla Giunta Comunale, nella prima riunione utile, una proposta di deliberazione, per la determinazione della data e l'assunzione dell'impegno di spesa relativo alla consultazione referendaria. Nella determinazione della data la Giunta terrà conto delle eventuali altre proposte di referendum presentate per consentirne la contemporanea celebrazione.

8. Accertato che l'organo comunale competente non abbia già accolto il quesito referendario deliberando nel senso richiesto dal comitato promotore, il Sindaco indice il referendum consultivo nel rispetto di quanto stabilito agli articoli 19 e 20 del presente regolamento.

Art. 23

LA PUBBLICIZZAZIONE DEL REFERENDUM

1. Il provvedimento sindacale di indizione del referendum è pubblicato all'albo del Comune e comunicato agli organi di informazione locali.

2. Manifesti indicanti giorno e orario di votazione e testo del quesito referendario sono affissi negli spazi destinati al servizio delle pubbliche affissioni e in luoghi pubblici.

3. Per la propaganda elettorale, consentita a partire dal trentunesimo giorno antecedente a quello della votazione, la Giunta comunale delibera la predisposizione di spazi appositi in ogni centro abitato del Comune, atti a garantire una superficie di cm 70x100 al comitato promotore di ciascun quesito referendario ed a ciascun gruppo consiliare.

4. Per le altre forme di propaganda ci si riferisce alla legislazione vigente in materia, intendendo come riferito ai comitati promotori dei referendum e ai gruppi consiliari le prerogative dei partiti e dei gruppi politici presenti alle elezioni.

Art. 24 LE OPERAZIONI DI VOTO

1. Il procedimento elettorale referendario è improntato a criteri di economicità delle operazioni e semplificazione delle procedure. Le operazioni sono dirette dal Segretario del Comune, che si avvale degli uffici.

2. I certificati elettorali sono consegnati agli elettori entro il ventesimo giorno antecedente alla data fissata per il voto.

3. Ciascun seggio elettorale è così composto:

- a) presidente, sorteggiato in pubblica adunanza dalla Commissione elettorale comunale tra i presidenti di seggio;
- b) due scrutatori sorteggiati dalla Commissione elettorale comunale in pubblica adunanza;
- c) segretario scelto dal presidente del seggio fra gli elettori del Comune.

Ai componenti il seggio è corrisposto un onorario pari alla metà di quello previsto dalla legge per le consultazioni referendarie nazionali.

4. Le votazioni si svolgono in unica giornata festiva, dalle 8,00 alle 22,00. Alle ore 7,00 si costituisce il seggio, che procede alla validazione delle schede e alle altre operazioni preliminari.

5. Le schede di votazione, in formato 21 x 29.5 cm., riproducono all'interno il quesito referendario, e due possibili risposte: SÌ e NO iscritte in due riquadri di uguale dimensione. Nel caso di svolgimento contemporaneo di più referendum, le schede relative a ciascun quesito avranno colori diversi. L'elettore vota tracciando un segno sul rettangolo corrispondente alla risposta da lui scelta.

6. Concluse le operazioni di voto, ha immediatamente inizio lo scrutinio, che prosegue fino alla conclusione. I verbali di scrutinio e il materiale vengono recapitati alla Segreteria del Comune.

7. Il giorno successivo a quello della votazione si riunisce in seduta pubblica presso la sede del Comune l'adunanza dei presidenti di seggio presieduta dal Segretario comunale e con l'assistenza del segretario del primo seggio, che esamina i verbali di scrutinio, decide su eventuali contestazioni, procede alla proclamazione dei risultati del referendum. Il verbale dei lavori dell'adunanza viene trasmesso al Sindaco.

8. Copia dei verbali dell'adunanza per i referendum viene inviata al comitato promotore e ai Capigruppo consiliari a cura della Segreteria del Comune, contestualmente all'affissione all'albo.

Art. 25
RINVIO

1. Per le ulteriori modalità di svolgimento delle operazioni dei seggi elettorali si rinvia alla normativa nazionale in tema di operazioni referendarie.

Art. 26
EFFETTI DEL REFERENDUM

1. Il referendum è dichiarato valido quando hanno partecipato al voto la maggioranza degli iscritti nelle liste elettorali del Comune.

2. L'esito del referendum è dato dalla maggioranza dei voti validamente espressi. Nel computo dei voti validi sono escluse le schede nulle e le schede bianche.

3. L'esito del referendum è comunicato alla popolazione mediante la pubblicazione all'albo del Comune e l'affissione di manifesti murali e nelle altre forme previste dall'art. 27, primo comma, del presente regolamento entro 10 giorni dalla proclamazione dei risultati.

4. Entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati, è convocato il Consiglio Comunale, con all'ordine del giorno l'esito del referendum e, nel caso di accoglimento del quesito referendario, l'adozione dei conseguenti atti di indirizzo politico-amministrativo.

5. Le eventuali determinazioni in contrasto con l'esito del referendum validamente tenutosi o comunque il suo mancato recepimento devono essere adottate con deliberazione motivata, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.

TITOLO V
IL DIFENSORE CIVICO

Art. 27
CANDIDATURE ALLA CARICA DI DIFENSORE CIVICO

1. Singole candidature alla carica di difensore civico, per la nomina da parte del Consiglio comunale ai sensi dello Statuto, possono essere presentate:

- dai consiglieri comunali;
- dall'assemblea della consulta delle associazioni;
- da almeno cinquanta elettori del Comune.

A tale effetto il Sindaco provvede a far pubblicare all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici avviso con il quale si avverte che il Consiglio comunale provvederà all'elezione del difensore civico e che entro 30 giorni dalla pubblicazione potranno essere presentate, da chi di diritto, le candidature corredate dalla documentazione prevista dall'articolo successivo.

Art. 28
FORMALITA' DELLE CANDIDATURE

1. Le singole candidature dovranno essere corredate da:
- richiesta sottoscritta dagli aventi diritto;
 - dichiarazione del candidato di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità o inelleggibilità alla carica di consigliere comunale, resa nella forma dell'autocertificazione;
 - curriculum formativo e professionale onde dimostrare l'esperienza amministrativa;
 - copia titolo di studio posseduto dal candidato;

Art. 29
NOMINA DEL DIFENSORE CIVICO

1. Il Consiglio comunale nomina, con la maggioranza richiesta dallo Statuto comunale, il difensore civico tra le candidature regolarmente presentate.

2. La delibera di nomina approva uno schema di convenzione che disciplinerà i rapporti tra l'amministrazione comunale e il difensore civico e potrà prevedere un'indennità per l'esercizio delle funzioni e comunque il rimborso delle spese inerenti l'incarico di difensore civico.

Art. 30
ATTIVITA' DEL DIFENSORE CIVICO

1. Per l'espletamento dei compiti affidati dallo Statuto, gli uffici comunali collaborano con il difensore civico per l'acquisizione delle informazioni necessarie;

2. Al difensore civico sono riconosciuti il diritto di informazione, di accesso agli atti amministrativi e il rilascio di copie di atti e documenti che spettano ai consiglieri comunali senza che possa essergli opposto il segreto d'ufficio.

3. Il difensore civico può richiedere al Consiglio comunale l'istituzione di commissioni di indagine sulle materie di sua competenza.

4. Per gli adempimenti di sua competenza il difensore civico può chiedere di essere ascoltato dalla Giunta, dal Consiglio, dalle commissioni consiliari e dagli altri organi comunali.

5. Le modalità organizzative dell'ufficio del difensore civico, quali orario di apertura e ricevimento del pubblico e dotazione dei mezzi per gli adempimenti di sua competenza saranno concordati tra l'amministrazione comunale e il difensore civico.

Art. 31
RELAZIONE ATTIVITA' SVOLTA

1. La relazione annuale prevista dallo Statuto sull'attività svolta, verrà presentata dal difensore civico in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione.

Art. 32
DIFENSORE CIVICO SOVRACOMUNALE

1. Qualora la figura del difensore civico fosse istituita, a mente dello Statuto, a livello sovracomunale, gli articoli precedenti troveranno applicazione compatibilmente con la natura sovracomunale dell'incarico ed in armonia con la convenzione istitutiva.
